



## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SIMONETTA COTTERLI

Seduta del 03/06/2021

### FATTO

La ricorrente, legalmente assistita, dichiara nel ricorso di aver stipulato un contratto di prestito mediante cessione del quinto della pensione (n. xxx827- contratto A) l'8 agosto 2011, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 49 rate, ed un altro analogo contratto (n. xxx743 - contratto B) il 12 febbraio 2016, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 51 rate.

Proposto reclamo in data 6 novembre 2020 senza esito soddisfacente, si rivolge all'ABF, al quale chiede di riconoscere il suo diritto al rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata dei finanziamenti per complessivi € 3.593,00. In particolare chiede, in relazione al contratto A, € 1.380,00 e con riguardo al contratto B € 2.213,00. Chiede inoltre il ristoro delle spese legali, quantificate in € 250,00.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata dei finanziamenti in controversia come riferito dalla parte ricorrente (contratto A, rata 49; contratto B, rata 51), rileva di aver offerto in sede di riscontro al reclamo ulteriori abbuoni pari a € 651,66 (fin. A) e di € 833,19 (fin. B), non accettati dalla parte ricorrente.

Svolge quindi alcune considerazioni in merito all'interpretazione (asseritamente conforme all'orientamento di vigilanza precedente la sua emanazione) ed all'applicazione, da escludersi nell'ordinamento nazionale, della pronuncia della CGUE c.d. "Lexitor", richiamando la giurisprudenza di merito espressasi nel senso prospettato. Eccepisce la



propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alle spese che sono state corrisposte a terzi (oneri erariali e spese di intermediazione), richiamando al riguardo pronunce ABF espresse nel medesimo senso e, sempre con riguardo alle commissioni di intermediazione, specifica che il soggetto mediatore è stato liberamente individuato dal cliente, che a questi ha ritenuto di rivolgersi, argomentando altresì che si tratterebbe di una spesa che sarebbe in ogni caso riferibile alla sola fase iniziale del finanziamento e producendo documentazione comprovante il pagamento del relativo corrispettivo. In merito alla voce di costo “commissioni di gestione”, ne rileva la natura *recurring* e dichiara di aver provveduto al suo rimborso in conteggio estintivo per entrambi i finanziamenti, applicando il criterio del costo ammortizzato (IAS 3), la cui legittimità è stata altresì confermata con Sentenza n. 2034/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, manifestando tuttavia la propria disponibilità a rimborsare la quota corrispondente secondo il criterio *pro rata temporis*. Specifica ancora che per il contratto B il relativo rimborso è indicato nel piano di ammortamento sottoscritto da parte ricorrente. Rilevata infine la natura *up front* delle “commissioni di attivazione” e delle “spese di istruttoria”, con riferimento al costo relativo all’assicurazione ramo vita, nel contratto A, dichiara che la compagnia assicurativa ha già provveduto al rimborso di € 126,10.

Contestata infine la rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva, parte resistente chiede all’ABF, in via principale, di rigettare il ricorso, tenuto conto di quanto già rimborsato in sede di conteggio estintivo e da parte della compagnia assicurativa. In via subordinata chiede al Collegio di limitare l’importo del rimborso a quanto offerto in sede di riscontro al reclamo e, in via di ulteriore subordine, “nella denegata ipotesi” in cui la Banca fosse tenuta a corrispondere ulteriori somme, di decurtare quanto già rimborsato in sede di estinzione e di circoscrivere l’importo a titolo di oneri assicurativi a quanto riconosciuto dalla compagnia assicurativa.

Nel replicare alle controdeduzioni, parte ricorrente insiste per l’accoglimento delle proprie pretese.

## DIRITTO

La controversia verte sul diritto del consumatore che abbia estinto in via anticipata il proprio debito alla riduzione del suo costo totale, con conseguente obbligo, ai sensi dell’art. 125sexies, 1° comma, Tub, del rimborso da parte dell’intermediario dell’importo della quota “degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.

Dalla documentazione prodotta si evince che il contratto A è stato concluso il 8 agosto 2011 ed estinto dopo il pagamento di 49 rate sulle 120 complessive. Dal conteggio estintivo emerge un abbuono di € 2.191,94 per interessi non maturati al TAN contrattuale, pari al 4,50%. Consta inoltre un rimborso di € 498,42 per commissioni di gestione non maturate. Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva, si tratta di un mediatore creditizio. È prodotto in atti il conferimento dell’incarico di mediazione, il cui oggetto descrive attività legate alla fase precedente e propedeutica alla stipula del finanziamento.

In merito al contratto B, la documentazione mostra che è stato concluso il 12 febbraio 2016 ed anticipatamente estinto dopo 51 rate sulle 120 complessive. Dal conteggio estintivo emerge uno storno di € 2.811,81 per interessi non maturati. Il TAN contrattuale è pari al 5,55%. Risulta inoltre un abbuono di € 46,87 per “commissioni (gestione e bancarie)” non godute. Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva. Parte resistente ha chiarito che, nonostante il soggetto in concreto intervenuto in contratto, l’incarico di intermediario del credito sia stato



affidato a un mediatore creditizio, allegando evidenze, in particolare incarico di mediazione e pagamento del relativo compenso.

Il Collegio osserva in primo luogo che non può trovare accoglimento la difesa dell'intermediario resistente basata sull'inefficacia della decisione della Corte di Giustizia Europea (Corte di Giustizia Europea, decisione n. C-383/18 dell'11 settembre 2019, c.d. *Lexitor*) e sull'inapplicabilità della stessa e della direttiva 2008/48/CE, oggetto di interpretazione nella decisione. Come recentemente precisato ed ampiamente illustrato dal Collegio le disposizioni di diritto nazionale, ed in particolare gli artt. 121 e 125-*sexies* Tub, recepiscono perfettamente l'art. 16 dir. 2008/48/CE e non si pone pertanto alcuna situazione di contrasto tra diritto nazionale e diritto unitario, bensì sovviene una questione di interpretazione conforme delle norme di recepimento di un provvedimento dell'Unione alla luce della giurisprudenza CGUE, cui il giudice nazionale è tenuto (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Ciò posto, il Collegio richiama i principi contenuti in tale decisione, in base ai quali il diritto al rimborso degli oneri non goduti di cui all'art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE risulterebbe "sminuito" qualora si ritenesse che "la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto". In altre parole, secondo gli orientamenti dell'ABF, dei soli costi qualificabili *recurring* (Cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 6167/2014 e n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11.11.2016). La Corte ha pertanto inequivocabilmente stabilito che il diritto previsto dall'art. 125-*sexies* Tub, norma che ha recepito nel nostro ordinamento la previsione europea, "include tutti i costi posti a carico del consumatore", vale a dire anche i costi qualificabili *up front*.

Nella medesima decisione la Corte ha tuttavia riconosciuto che la formulazione della norma "non permette di stabilire la portata esatta della riduzione del costo totale del credito prevista", senza fornire ulteriori indicazioni. Sul punto è intervenuto il Collegio di Coordinamento, stabilendo il principio in base al quale il criterio applicabile ai costi *up front*, in mancanza di un criterio contrattuale alternativo, che dovrà in ogni caso basarsi su un principio di proporzionalità, "deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità" (cit. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Tanto premesso, il Collegio richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni qualificabili *recurring* in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento mediante cessione del quinto e delegazione di pagamento per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna voce viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). Per quanto attiene invece il calcolo dei costi di natura *up front*, il Collegio ritiene equo l'utilizzo del criterio contrattuale adottato per il conteggio degli interessi corrispettivi "costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale" (cit. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Il Collegio esamina nel merito in primo luogo le commissioni previste dal contratto A e rileva la natura *up front* delle commissioni di istruttoria (lett. A delle condizioni economiche), che seppure non contengano una descrizione dettagliata delle attività che remunerano presentano un importo non manifestamente abnorme, così come degli oneri di intermediazione (lett. D), in quanto è prodotto in atti il conferimento dell'incarico di mediazione, il cui oggetto descrive attività legate alla fase precedente e propedeutica alla stipula del finanziamento. Il Collegio richiama inoltre sul punto l'orientamento consolidato per il quale tutti i costi *up front*, compresi quelli di intermediazione, devono essere oggetto di restituzione. Rileva per contro la natura *recurring* delle commissioni di attivazione (lett.



B), in ragione del loro riferimento, atto a rendere la clausola opaca, al “passaggio ad altre amministrazioni”, e delle Commissioni di gestione (lett. C), comprese le spese documentali, con la precisazione che non sono presenti clausole che richiama il piano di ammortamento ed esse devono pertanto essere rimborsate secondo il criterio del *pro rata temporis* lineare.

In merito agli oneri assicurativi, il Collegio rileva che il costo della copertura assicurativa rischio impiego è contrattualmente a carico del mutuante. Diversamente, il costo relativo alla copertura assicurativa rischio vita è a carico del mutuatario. Il Collegio precisa che gli oneri assicurativi sono sempre da rimborsare in via solidale dall'intermediario per la parte non maturata (Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014), secondo il criterio indicato nelle Condizioni di Assicurazione richiamate dal contratto di finanziamento e di cui il ricorrente abbia firmato la “presa visione”, circostanze non presenti nel caso in esame, e in mancanza secondo il criterio *pro rata temporis* (Collegio di Coordinamento, decisione n. 10003/2016). L'intermediario dichiara che l'assicurazione ha provveduto a liquidare il premio assicurativo spettante per l'anticipata estinzione, allegando evidenza del bonifico. La ricezione di tale somma tuttavia non è confermata dalla ricorrente.

Venendo ora all'esame delle commissioni ed oneri previsti dal contratto B, il Collegio rileva la natura *up front* delle spese di istruttoria (lett. A delle condizioni economiche), per ragioni analoghe a quelle sopra viste, e degli oneri di intermediazione (Lett. F), riferibili alla sola fase preliminare. Per quanto riguarda, in particolare, queste ultime commissioni, il Collegio precisa di nuovo che tutti i costi *up front*, compresi quelli di intermediazione, devono essere oggetto di restituzione, anche in presenza di documentazione attestante l'effettivo pagamento a terzi del compenso per l'attività di intermediazione svolta. Il Collegio rileva quindi la natura evidentemente *recurring* delle commissioni di gestione (lett. C), alle quali l'ABF ritiene applicabile il criterio contrattuale di rimborso (piano di ammortamento) ove il contratto rinvii espressamente al piano di ammortamento, circostanza non presente nel caso in esame, con la conseguenza che esse sono rimborsabili secondo il criterio del *pro rata temporis*, così come le “commissioni di attivazione”, a causa della loro opacità, facendo riferimento al “passaggio...ad altre amministrazioni”. Non constano, infine oneri assicurativi posti a carico del ricorrente in questo contratto.

Applicando i suddetti orientamenti e criteri e tenuto conto dei rimborsi già effettuati in sede di anticipata estinzione si ottiene, in relazione al contratto A, l'importo complessivo, di € 1.070,43, che non coincide con quanto richiesto dalla parte ricorrente che ha effettuato i calcoli per il rimborso di tutte le commissioni applicando il criterio *pro rata temporis*. In relazione al contratto B, tenuto conto dei rimborsi già effettuati, si ottiene la somma di € 1.665,87, anch'essa non corrispondente, per le medesime ragioni, alla richiesta di parte ricorrente. La somma complessiva da rimborsare risulta pertanto pari, arrotondata all'unità, ad € 2.736,00, calcolata come da tabelle che seguono:

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	4,50%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,29%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
A) spese istruttoria				300,00	Upfront	37,29%	111,88		111,88
B) Commissioni attivazione				702,22	Recurring	59,17%	415,48		415,48
C) Commissioni gestione				1.162,79	Recurring	59,17%	687,98	498,42	189,56
E) premio assicurativo				219,30	Recurring	59,17%	129,75		129,75
G) Comm intermediazione				600,00	Upfront	37,29%	223,76		223,76
<b>Totale primo contratto</b>				<b>1.982,09</b>					<b>1.070,43</b>

<b>CONTRATTO B.</b>			
Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	5,55%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	57,50%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	35,78%

rate pagate	51	rate residue	69	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
A) spese istruttoria				450,00	Upfront	37,29%	167,82		167,82
B) Commissioni attivazione				1.008,00	Recurring	59,17%	596,40		596,40
B) Commissioni gestione				120,00	Recurring	59,17%	71,00	46,47	24,53
F) Comm intermediazione				2.352,00	Upfront	37,29%	877,13		877,13
<b>Totale secondo contratto</b>				<b>3.930,00</b>					<b>1.665,87</b>

<b>TOTALE DA CORRISPONDERE</b>		<b>2.736,31</b>
--------------------------------	--	-----------------

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Accertato infine, data in particolare la serialità del ricorso, che non sussistono i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente (cfr. Collegio di Coordinamento decisione n. 6167 del 2014)

### P.Q.M.

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.736,00, al netto di quanto eventualmente già versato da terzi debitori.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA